



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 155/75-2-2016 di prot.

Roma, **20** ottobre 2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ASSENZE CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA. DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125/2020.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

Seguito foglio:

- a. n. 155/8-1-2016 in data 22 marzo 2020;
- b. n. 155/37-5-1-2016 in data 26 maggio 2020
- c. n. 155/54-1-2-2016 in data 14 agosto 2020
- d. n. 155/54-2-2-2016 in data 19 agosto 2020;
- e. n. 155/68-2-2016 in data 12 settembre 2020.

1. Il Decreto Legge in oggetto, in vigore dallo scorso 8 ottobre, ha reintrodotto fino al 31 dicembre 2020 la **temporanea dispensa dal servizio e l'assenza per malattia/quarantena/permanenza domiciliare da COVID-19¹**, non computabili nel limite annuo dei 45 giorni di licenza straordinaria e la cui validità era cessata al 31 luglio 2020.
2. Al riguardo, si trasmette il prospetto aggiornato degli istituti in materia di assenze e modalità di prevenzione dell'epidemia (**allegato A**), unitamente alla nuova circolare² emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (**allegato B**).
3. Infine, in ragione dei vari quesiti pervenuti, appare opportuno rammentare che:
 - a. il personale dell'Arma, nell'eventualità di contatti stretti con casi confermati di positività al COVID-19 ovvero di rientro dall'estero:
 - è soggetto alla misura della quarantena³ solo se, all'esito di specifico giudizio degli organi sanitari presidiari, il risultato della raccolta anamnestica e dell'indagine epidemiologica indichi un elevato rischio di contagio;
 - laddove ricorrano i presupposti per continuare a svolgere il servizio, sarà sottoposto alla sorveglianza attiva della Sanità Militare e all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale⁴;
 - b. restano ferme le iniziative medico - legali di competenza delle Infermerie Presidiarie e le prescrizioni richiamate dalla Direzione di Sanità nella scheda diramata sino a livello di Comando di Corpo dall'Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma⁵.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario *Cinque*)

¹ Di cui all'art. 87, co. 6 e 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

² Concernente anche l'istituto del lavoro agile, da intendersi prorogato sino al 31 dicembre 2020, come già partecipato con la nota a seguito in data 12 settembre 2020.

³ Dal cui generale obbligo può essere esentato, ai sensi dell'art. 14 del cit. Decreto Legge n. 18.

⁴ Es. mascherina e guanti.

⁵ Cfr. circolare n. 1214/6-125-1-2020 in data 16 ottobre 2020.

A

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI COMANDANTI DI CORPO ⁽¹⁾ (MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE GARANTENDO LA FUNZIONALITÀ DEI REPARTI)		RIFERIMENTI
a) Lavoro agile ⁽²⁾	b) Flessibilità dell'orario di servizio	Art. 87, co. 1, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 Art. 263 D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 Circolari: - dell'Uf. AGCM n. 155/68-2-2016 del 12.09.2020 - dell'Uf. AGCM n. 155/8-1-2016 del 22.03.2020 - dell'Uf. Opz. n. 1214/20-1-2020 del 15.03.2020

⁽¹⁾ Strumenti di riferimento per i Comandanti di Corpo, da scegliere e applicare, alternativamente o congiuntamente, in base alla situazione emergenziale, allo specifico impegno di reparti e unità dipendenti, all'ampiezza di locali e spazi di lavoro delle sedi, alla tipologia degli incarichi svolti dal personale, e da bilanciare con la generale funzionalità del servizio da garantire.

⁽²⁾ Per le sole articolazioni logistiche/burocratiche/amministrative, laddove tale modalità sia ritenuta dal Comandante di Corpo compatibile con le specifiche mansioni dei singoli militari o con il particolare compito attribuito al reparto, e risultati in tal senso idonea comunque a garantire la funzionalità di tutte le unità organizzative. Misura applicabile fino al 31 dicembre 2020.

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE DISPOSTE DAI COMANDANTI	RIFERIMENTI	NOTE
MISURE STRAORDINARIE		
<p>Temporanea dispensa dal servizio con licenza straordinaria non computabile nel limite dei 45 gg. annui (C.te di Corpo, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio contagio) (Misura cessata il 31 agosto 2020)</p> <p>Reintrodotta per il periodo dall'8 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020</p>	<p>Art. 87, co. 6, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020</p> <p>Art. 1 co.3, All.1, D.L. n. 83/2020</p> <p>Art. 1, co. 3, lett. b D.L. n. 125/2020</p>	<p>Misura finalizzata a contenere il livello di esposizione al rischio, adottata dal Comandante di Corpo (laddove ritenuto necessario, sentendo il medico competente o, in caso di urgenza, il Direttore dell'Infermeria presidiaria). È adottabile, ad esempio, per esigenze concernenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> oggettive situazioni di rischio riferite all'ambiente di lavoro, non gestibili con il lavoro agile o con l'articolazione dell'orario settimanale o con le altre misure previste; il caso del militare che, seppur idoneo al s.m.i., presenta patologie che lo rendono maggiormente vulnerabile al contagio e/o alla patologia COVID-19; altre situazioni connesse con il contingente, forte aumento dell'emergenza epidemiologica in determinate aree del territorio nazionale.
MISURE STRAORDINARIE		
<p>Licenza ordinaria maturata e non fruita</p>	<p>Art. 259, co. 6, D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020</p> <p>Art. 87, co. 4-bis, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020</p>	<p>La licenza ordinaria residua, non fruita a causa di indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza Covid19, potrà essere fruita entro i 12 mesi successivi ai termini ultimi di scadenza previsti dall'ordinaria disciplina vigente (18 mesi oltre l'anno di riferimento).</p> <p>Fino alla cessazione dello stato d'emergenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2020), al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali, è possibile cedere ad altro militare, a titolo gratuito, la licenza ordinaria non fruita maturata fino al 31 dicembre 2019. La cessione non è revocabile e i termini per la concessione sono quelli fissati dalla disciplina vigente (pianificazione e valutazione delle esigenze di servizio - Pub. C-14) o dalle specifiche circolari di PERSONMIL o/e del Comando Generale dell'Arma.</p> <p>MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 31 luglio 2020)</p>

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE DETERMINATE DA PROVVEDIMENTI/SITUAZIONI SANITARIE		RIFERIMENTI
MISURE STRAORDINARIE		
<p>a) Militare affetto da Covid-19 (C.te di Corpo)</p> <p>b) Militare in quarantena con sorveglianza attiva (C.te di Corpo)</p> <p>c) Militare in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (C.te di Corpo)</p>	<p>Licenza straordinaria per gravi motivi (discendente da provvedimento sanitario, non computabile nei 45 gg. annui)</p> <p>Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (Misura cessata il 31 agosto 2020)</p> <p>Reintrodotta per il periodo dall'8 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020</p>	<p>Art. 87, co. 1 e 7, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020</p> <p>Art. 1 co.3, All.1, D.L. n. 83/2020 Art. 1 co.3, D.L. n. 125/2020</p>
<p>d) Militare con disabilità grave riconosciuta (art. 3, co. 3, L. 104/92) o immunodepressione, situazioni post patologia oncologica o terapie salvavita in corso (certificazione medico-legale, ex art. 3, co. 1, L. 104/92) (C.te di Corpo)</p>	<p>Licenza straordinaria per gravi motivi (discendente da provvedimento sanitario, non computabile nei 45 gg. annui)</p> <p>MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 31 luglio 2020)</p>	<p>Art. 26, co. 2, e art. 87, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertiti con L. n. 27/2020</p> <p>Art. 74 D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020</p>

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE PER TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	RIFERIMENTI
MISURE STRAORDINARIE	
<p>30 gg. di congedo parentale "straordinario con retribuzione al 50%" (<i>in alternativa al bonus baby sitting</i>) Personale con figli fino a 12 anni, non computabile nei 45 gg. (C.te di Corpo) MISURA NON PIÙ APPLICABILE (validità cessata il 31 agosto 2020)</p>	<p>Art. 23 e 25 D.L. n. 18/2020, convertiti con L. n.27/2020</p>
<p>congedo parentale "straordinario senza retribuzione" Personale con figli fino a 16 anni (valido per il periodo di sospensione attività didattiche) (C.te di Corpo) MISURA NON PIÙ APPLICABILE (validità cessata il 31 agosto 2020)</p>	<p>Art. 72 D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020</p>
<p>lavoro Agile o in alternativa congedo specifico con retribuzione al 50% Personale con figli minori di anni 14 collocati in "quarantena" (C.te di Corpo - fino al 31 dicembre 2020)</p>	<p>Art. 5 D.L. n. 111/2020</p>
MISURE ORDINARIE	
<p>45 gg. licenza straordinaria per congedo parentale con figli fino 6 anni, a retribuzione <u>intera</u>, computabili nel limite dei 45 gg. annui (C.te di Corpo)</p>	<p>Art. 25 DPR n. 39/2018</p>
<p>congedo parentale fino a 6 mesi retribuzione al 30% (figli fino a 6 anni) o senza t.e. (figli fino a 12 anni), non computabile nei 45 gg., con riduzione proporzionale della licenza ordinaria e della tredicesima (C.te di Corpo)</p>	<p>Art. 34 D.Lgs. n. 151/2011</p>

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE PER ASSISTENZA A PERSONE CON "DISABILITÀ GRAVE"	RIFERIMENTI
MISURE STRAORDINARIE	
<p>ulteriori 12 gg. di permesso, da fruire complessivamente nel bimestre <i>maggio e giugno 2020</i> (in aggiunta ai 3 gg. mensili ordinariamente previsti ai sensi della L.104/1992) (C.te di Reparto, previa valutazione delle esigenze di servizio)</p> <p>MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 30 giugno 2020)</p>	<p>Art. 24 D.L. n. 18/2020 convertiti con L. n. 27/2020 Art. 73 D.L. n. 34/2020 Art. 33, co. 3, L. n. 104/1992</p>
<p>lavoro agile per chi è portatore di disabilità grave (art. 3, co. 3, L. n.104/92) o immunodepresso, ovvero che ha, nel proprio nucleo familiare (convivente), una persona in tali condizioni ⁽³⁾ (C.te di Corpo - <u>fino al 31 dicembre 2020</u>)</p>	<p>Art. 39 D.L. n. 18/2020, cconvertito con L. n.27/2020 Art. 1 co.3, All.1 D.L. 83/2020 Art. 1 co.3 D.L. 125/2020</p>
<p>30 gg. di congedo parentale "straordinario" con retribuzione al 50%, in caso di figli disabili di qualsiasi età MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 31 agosto 2020)</p>	<p>Art. 23 e 25 D.L. n. 18/2020, convertiti con L. n.27/2020 Art. 72 D.L. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020</p>

⁽³⁾ Tale modalità di prestazione lavorativa è da ritenere applicabile solo quando risulta compatibile con le specifiche mansioni dell'interessato o con il particolare compito attribuito, ferma restando la necessità di salvaguardare la piena funzionalità di tutte le unità organizzative.

MISURE ORDINARIE	
<p>3 gg. di permesso mensile (C.te di Reparto, previa autorizzazione iniziale del C.te di Corpo)</p>	<p>Art. 33, co. 3, L. n. 104/1992</p>
<p>congedo straordinario limite massimo di 2 anni nell'intera vita lavorativa del militare (C.te di Corpo)</p>	<p>Art. 42 D.Lgs. n. 151/2001</p>

B

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186-00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1;
Annessi: //.

OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seg. circolari:

- a. n. M_D GMIL REG2020 0123560 del 20 marzo 2020;
- b. n. M_D GMIL REG2020 0147206 del 10 aprile 2020;
- c. n. M_D GMIL REG2020 0228000 del 10 giugno 2020;
- d. n. M_D GMIL REG2020 0316987 del 18 agosto 2020;
- e. n. M_D GMIL REG2020 0326805 del 28 agosto 2020;
- f. n. M_D GMIL REG2020 0353410 del 21 settembre 2020.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. PREMESSA

A seguito della recente Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021, nonché dell'emanazione del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, nelle more degli approfondimenti che saranno condotti al riguardo, si rende necessario fornire le prime disposizioni applicative.

2. LAVORO AGILE

- a. Il termine del 15 ottobre 2020, previsto dalla circolare a seguito d., paragrafo 2. e dalla circolare a seguito e., è da intendersi 31 dicembre 2020 (termine di cui all'art. 263 del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020).
- b. Si segnala, peraltro, il recente DPCM in data 13 ottobre 2020, con cui, all'art. 3, comma 3, l'Autorità politica ha inteso incentivare la succitata modalità lavorativa nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO - MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE

Il termine del 31 luglio 2020, previsto dalla circolare a seguito a., paragrafo 3., sottoparagrafo b. e f., punto (1), è prorogato al 31 dicembre 2020.

Quanto precede, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3 del DL 125/2020 e all'art. 37-ter (recante "*Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*") del DL 104/2020, introdotto dalla Legge di conversione 126/2020.

4. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito "www.persomil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. dott. Alfredo VENDITTI)